

LA S.V. È INVITATA AL CONVEGNO

**"LA NUOVA NORMATIVA SUL COPYRIGHT"**

**Lunedì 6 maggio dalle ore 15 alle 17 presso la Sala Berlinguer**

**(Palazzo dei Gruppi Parlamentari - Via degli Uffici del Vicario 21, Roma)**

Il Parlamento Europeo, al termine di un percorso complesso, ha recentemente approvato le nuove regole in materia di copyright.

Auspiciabilmente, questo testo diventerà un pilastro del mercato unico digitale, che riprodurrà la stessa assenza di barriere del mercato fisico, ma con regole adeguate che proteggano i diritti di chi crea contenuti.

Le nuove direttive sul copyright sono state formulate per garantire un rapporto più adeguato tra creatori di contenuti, editori e grandi aggregatori digitali. Il dibattito è stato ed è ancora molto acceso e la posizione del governo italiano si è distinta in maniera deprecabile, fino alla dichiarazione di non voler attuare la direttiva in Italia.

SALUTI:

**GRAZIANO DELRIO**

Presidente del Gruppo PD alla Camera dei Deputati

**PATRIZIA TOIA**

Capo Delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo

**SIMONA MALPEZZI (TBC)**

Vicepresidente del Gruppo PD al Senato – VII Commissione Senato

INTRODUCE:

**ANNA ASCANI**

Capogruppo del Partito Democratico in VII Commissione - Camera dei Deputati

INTERVERRANNO:

**SILVIA COSTA**

Parlamentare Europea

**ALBERTO GAMBINO**

Prorettore, Professore Ordinario di Diritto Privato dell'Università Europea di Roma

**GIULIO RAPETTI in arte Mogol**

Presidente SIAE

**CARLO PERRONE (TBC)**

Presidente Associazione Europea Editori (ENPA)

**RICARDO FRANCO LEVI (TBC)**

Presidente Associazione Italiana Editori (AIE)

**\*INTERVENTI DI ALTRI ESPERTI E STAKEHOLDERS**

[Info e accrediti: [ascani\\_a@camera.it](mailto:ascani_a@camera.it)]

## LA NUOVA DIRETTIVA COPYRIGHT

### Scheda tecnica di contenuto

Nel 2015 la Commissione europea ha lanciato la nuova Strategia Digitale Europea, che comprendeva 16 iniziative e azioni legislative. Composta da tre pilastri: 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali per consumatori e imprese; 2) creare un contesto favorevole e paritario per lo sviluppo delle reti digitali e dei servizi innovativi; 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

Tra le varie: Direttiva AVMS (approvata autunno 2018, ora gli Stati membri hanno fino all'autunno 2020 per implementarla); Direttiva SatCab (approvata a Marzo II, da implementare entro primavera 2021); Regolamento Portabilità dei servizi di contenuti online (entrato in vigore il 1 aprile 2018); Regolamento Geoblocking (in vigore dal 3 dicembre 2018).

In questa cornice, la riforma del copyright nasce dalla constatazione delle difficoltà che incontra oggi la tutela del diritto d'autore nell'ecosistema digitale.

Nel settembre del 2016, dunque, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva allo scopo di "svecchiare" le norme UE sul diritto d'autore aggiornandole alle opportunità e sfide legate al digitale (la direttiva vigente è del 2001).

La legislazione sul diritto d'autore in vigore è composta da un insieme di regole internazionali, direttive e norme nazionali basate su un principio: chi crea un'opera originale ha il diritto esclusivo di autorizzarne il suo utilizzo e la messa a disposizione del pubblico.

Un diritto esclusivo che resta valido a prescindere dall'evoluzione tecnologica e che può essere limitato da eccezioni o limitazioni solo nel caso in cui il legislatore stabilisca che per il raggiungimento di un obiettivo d'interesse pubblico superiore, è giustificata una deroga al principio generale.

Una delle principali problematiche che la direttiva intende affrontare è costituita dal moltiplicarsi negli ultimi anni di servizi online che danno accesso a grandi quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti: questi servizi sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera sia utilizzata, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per questo utilizzo.

Dopo due anni e mezzo di intenso e difficile negoziato, appesantito da una campagna mistificatoria e intimidatoria finanziata in larga parte dai giganti del web che nel luglio 2018 era riuscita temporaneamente a bloccare l'avvio dei negoziati inter-istituzionali, il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura il testo uscito dal trilogico (+348, -274, 0 36), validato successivamente il 15 aprile dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, con 19 Stati a favore, 3 astensioni (Estonia, Belgio, Slovenia) e 6 contrari (Lussemburgo, Olanda, Polonia, Svezia, Finlandia e Italia).

La firma ufficiale è avvenuta il 17 aprile 2019 a Strasburgo. Dal momento in cui il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, scatteranno poi i 24 mesi di tempo per l'implementazione a livello nazionale (entro maggio/giugno 2021).

## **TITOLO II LE NUOVE ECCEZIONI (Artt. 3-7)**

Le eccezioni al diritto d'autore consentono, in determinate condizioni, l'uso di opere protette senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Attualmente la maggior parte delle eccezioni contemplate dal diritto dell'UE sono facoltative e non producono effetti transfrontalieri.

Viste le nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali, la direttiva ha introdotto delle eccezioni obbligatorie per tutti gli Stati membri per facilitare l'accesso e l'utilizzo on line e a livello transfrontaliero di materiale protetto dal diritto d'autore, in particolare nei seguenti casi:

### **ART. 3 e ART.4 - Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica**

Sono ammesse senza autorizzazione preventiva le riproduzioni o copie effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione di testo e di dati - per scopi di ricerca scientifica - da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.

Queste copie possono essere conservate per il tempo necessario ai fini del text and data mining.

### **ART.5 - Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere**

E' consentito l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente ad uso didattico e per finalità illustrativa (la classica attività di docenza), purché ciò avvenga sotto la diretta responsabilità di un istituto di istruzione e sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore (a meno che non sia impossibile rintracciarlo).

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare tale eccezione per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui gli spartiti musicali, laddove non siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze.

### **ART. 6 - Conservazione del patrimonio culturale**

Le istituzioni culturali saranno autorizzate a fare copie di tutte le opere che sono permanentemente nelle loro collezioni, in qualsiasi formato o supporto, ai fini della conservazione.

### **ART.7 - Disposizioni comuni**

Si ribadisce che qualsiasi disposizione in contrasto con le eccezioni suddette è inapplicabile, quindi confermando il valore vincolante assunto a livello europeo da queste disposizioni.

## **TITOLO III MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI (Artt. 8-14)**

Seppur relativamente secondarie rispetto alle questioni controverse di cui è stata oggetto questa riforma, la concessione delle licenze è un prerequisito tecnico essenziale affinché si realizzino condizioni di mercato equo su tutto il territorio dell'Unione.

Di conseguenza, procedure più chiare e uniformi permettono anche maggiore accesso e disponibilità di opere, a livello transfrontaliero. La direttiva contribuirà dunque ad una maggiore disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, agevolerà la digitalizzazione e la diffusione delle opere fuori commercio e garantirà che tutti gli utenti possano diffondere online copie di opere d'arte di pubblico dominio con piena certezza giuridica. Nel dettaglio dei vari articoli di questo capitolo:

#### **ART. 8 e ART. 9 - Utilizzo transfrontaliero di opere fuori commercio**

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale (come archivi e musei) potranno diffondere al pubblico, soprattutto online, le opere fuori commercio che fanno parte delle loro collezioni. A tal fine la direttiva agevola questi istituti nel negoziare le licenze con gli organismi di gestione collettiva che rappresentano i titolari dei diritti, purché le opere siano rese disponibili su siti web non commerciali. Le licenze conferite a norma dell'art. 8 possono permettere ora l'utilizzo di opere fuori commercio anche da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale con sede in qualsiasi altro Stato membro.

#### **ART. 10 - Misure di pubblicità**

Tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere fuori commercio o riguardanti le licenze devono essere accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online (gestito Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti.

#### **ART. 11 - Dialogo fra i portatori di interessi**

Ai fini dell'implementazione dell'art. 8 si richiede agli Stati membri di istituire regolari meccanismi di consultazione tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva.

#### **ART. 12 - Agevolare la concessione di licenze collettive con effetto esteso**

Viene lasciata facoltà agli Stati membri di disporre che, qualora un organismo di gestione collettiva stipuli un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere, tale accordo possa essere esteso anche ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno dato autorizzazione a rappresentarli.

Questo meccanismo però deve applicarsi solo quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale risulta oneroso e poco pratico, purché a) tuteli sempre e comunque i legittimi interessi dei titolari dei diritti; b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti; e c) i titolari dei diritti che non hanno concesso l'autorizzazione possano in qualunque momento escludere le loro opere dal suddetto meccanismo.

#### **ART. 13 - Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme VOD**

I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione. Tuttavia, la conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze. Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta.

Dunque, gli Stati membri devono ora provvedere affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza per VOD possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale.

Grazie a questa semplificazione della concessione delle licenze avremo una più ampia gamma di film e serie televisive sulle piattaforme VOD in tutta l'UE: + semplificazione --> + licenze --> + materiale disponibile.

#### **ART. 14 - Opere delle arti visive di dominio pubblico**

Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale.

Perciò, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, gli Stati devono provvedere affinché il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera - purché non originale - non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi.

### **TITOLO IV GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE (Artt. 15 - 22)**

#### **ART. 15 (ex art.11) - Protezione delle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo online**

---> Ratio: Tra 2010 e 2014 i proventi della stampa tradizionale sono scesi di 14 miliardi mentre quelli della stampa digitale son saliti di 4 miliardi, con una perdita netta perciò di 10 miliardi per l'industria giornalistica europea in soli 4 anni. Nel frattempo, nuovi attori intermediari come piattaforme social e aggregatori di notizie si sono imposti sul mercato, che intercettano il fisiologico flusso dei click diretto ai siti web facendo lauti guadagni senza corrispondere nulla a chi invece sostiene con investimenti mirati il settore giornalistico.

Gli editori chiedono semplicemente lo stesso livello di protezione accordato già ad altri produttori di contenuti cui è concesso il diritto di riproduzione e di comunicazione di opere al pubblico (artt. 2-3 Dir. InfoSoc). Il diritto in questione aiuterebbe a risolvere l'asimmetria di potere nell'ecosistema digitale e rendere più semplice per gli editori - grandi e piccoli - di concedere licenze, monetizzare e provvedere a un'equa distribuzione. Inoltre, non essendo un diritto soggetto a licenze obbligatorie, gli editori potrebbero benissimo usarlo (o no) come strumento per rafforzare la propria posizione contrattuale per le licenze.

Gli Stati membri dovranno ora fornire agli editori della stampa i diritti di protezione per l'uso online delle loro pubblicazioni da parte di fornitori di servizi della società dell'informazione e piattaforme. Questi diritti (che si estinguono due anni dopo la pubblicazione) non si applicano agli usi privati o non commerciali delle pubblicazioni di stampa effettuate da singoli utenti.

Questo diritto non si applica agli atti di collegamento ipertestuale e agli snippet (cioè gli estratti brevi che appaiono sotto il collegamento ipertestuale di contenuti come notizie). Tuttavia, quest'esclusione deve essere interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia della protezione delle pubblicazioni di stampa previste dalla direttiva.

Grazie all'azione in CULT del gruppo S&D, i giornalisti avranno il diritto di ricevere una quota adeguata di entrate provenienti dai diritti dei nuovi editori.

#### **ART. 17 (ex art. 13) - Value gap**

--->Ratio: Questo articolo nasce dall'esigenza di risolvere il problema del VALUE GAP (il divario di valore) cioè la crescente e sproporzionata differenza tra il valore economico prodotto da un contenuto

coperto da copyright e l'effettiva remunerazione poi riconosciuta ai titolari di diritti. Questo genera una dinamica distorsiva per la concorrenza e alimenta un'economia di tipo parassitario che avvantaggia gli over the top, danneggiando chi come artisti, creativi, autori, giornalisti vive delle opere del proprio ingegno.

Nel 2017, servizi con licenza (a pagamento o meno) come Spotify e Deezer con meno di 300 milioni di utenti hanno restituito tramite equi accordi di licenza circa 5.6 miliardi di dollari ai titolari di diritti, mentre al confronto servizi come Youtube o SoundCloud con oltre il miliardo di utilizzatori hanno generato solo 856 milioni di dollari nello stesso anno (fonte: IFPI). L'articolo non richiede né consente alcuna elaborazione o analisi di dati personali, il solo scopo è di impedire la disponibilità di contenuti non autorizzati che rappresentano un illecito e di certo non rientrano nel concetto di libertà di espressione.

Il focus principale di questo articolo (lungi dall'essere la questione dei filtri o della censura!) è che la licenza è stata riconosciuta come modello generale di interazione tra piattaforme e titolari di diritti.

Si chiarisce che i fornitori di servizi [non tutti: solo a coloro che condividono contenuti caricati da utenti e, tra questi, solo a coloro che agiscono per scopi commerciali, immagazzinano, ottimizzano e indicizzano il materiale che viene condiviso sulle proprie piattaforme su cui fanno lauti guadagni grazie alle pubblicità] fanno comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l'autorizzazione per la messa a disposizione di questi contenuti dai titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali o la cui attività non genera reddito significativo, conferendo perciò certezza e sicurezza giuridica agli utenti.

Per venire incontro alle critiche, è stato inserito un paragrafo che ribadisce la non applicabilità del safe harbour previsto dalla direttiva e-commerce nei casi che ricadono sotto lo scopo di questa direttiva, mentre le piattaforme che svolgono veramente un servizio di hosting passivo non rientrano nel campo di applicazione.

Nei casi di assenza di un accordo di licenza, i fornitori di servizi rimangono responsabili, a meno che non dimostrino di a) aver fatto del proprio meglio per ottenere la licenza, b) di aver fatto quanto in loro potere secondo gli alti standard di diligenza professionale per prevenire la disponibilità di materiale coperto da copyright, c) di aver agito speditamente per rimuovere un contenuto illecito segnalato dal titolare di diritto e fatto del proprio meglio per prevenire futuri caricamenti (stay-down). Per determinare se un fornitore di servizi rispetta gli obblighi di cui sopra, si è aggiunto un principio di proporzionalità che deve tener conto del tipo, della dimensione e dell'audience del fornitore in questione, nonché la disponibilità e il costo degli strumenti tecnici da implementare.

Si prevede altresì un regime di responsabilità più soft riservato alle micro e piccole imprese che hanno meno di tre anni di vita, un fatturato < 10 mln € e un'audience mensile inferiore a quota 5 mln, ma se l'audience supera questa soglia, i fornitori sono tenuti comunque a rispettare degli obblighi minimi.

Si chiarisce in un nuovo paragrafo che gli utenti godono sempre delle eccezioni già previste dalla legislazione in vigore, ossia per scopi di parodia, critica, citazione, caricatura e pastiche (quindi non si toccano - e non si sarebbero mai toccati - i meme e le gif, ad esempio, come paventato dai detrattori della riforma!).

Rimangono poi garantite le disposizioni relative ai meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti e all'istituzione di un dialogo strutturato tra le parti interessate, nonché un riferimento anche al Regolamento GDPR sulla protezione dei dati personali dei singoli utenti.

Contro la fake news più in voga - ossia che l'art. 13 favorirà la censura della rete - è scritto chiaro e tondo che *"l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non possono in alcun modo presupporre nessun tipo di obbligo di monitoraggio generale"*.

#### **ART. 18 (ex art. - 14) - Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata**

--->Ratio: quando un autore trasferisce il diritto di messa a disposizione al pubblico a un produttore, tale autore ha diritto a un'equa remunerazione derivante dallo sfruttamento secondario della sua opera. L'amministrazione di tale diritto e la sua osservanza può essere affidata al rispettivo organismo di gestione collettiva che riscuote la remunerazione dai servizi della società di informazione che rendono le opere disponibili al pubblico, specialmente online. Questo diritto si collega - oltre all'art. 17 - alle previsioni dell'art. 19 sugli obblighi di trasparenza sulle modalità di sfruttamento delle opere e dell'art.20 sui meccanismi di aggiustamento contrattuale dei corrispettivi dovuti all'autore in caso di remunerazione troppo bassa rispetto ai profitti derivanti dallo sfruttamento dell'opera.

Questi prestatori di servizi devono perciò corrispondere il giusto compenso, per sostenere oltre all'industria creativa, anche la stessa sopravvivenza dei creatori e degli artisti in generale, che hanno diritto a vedersi riconosciute le opere del loro ingegno, grandi o piccole che siano perché questa è la preconditione per assicurare la ricchezza e la diversità delle produzioni culturali in Europa, come sancito dall'art. 3 TFUE.

Dunque ora si stabilisce per la prima volta a livello europeo che gli autori e gli artisti devono ricevere una remunerazione appropriata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere. Nell'implementare questo articolo, agli Stati membri si richiede di tenere in considerazione diversi meccanismi, nonché il principio di libertà contrattuale. Come chiarito nel recital corrispondente, il pagamento forfettario una tantum (lump sum) può essere una misura per implementare il principio di remunerazione appropriata ma non può e non deve costituire l'unica modalità.

#### **ART. 19 - Obblighi di trasparenza**

Lo Stato membro dovrà garantire che gli autori e gli artisti ricevano regolarmente e almeno una volta all'anno aggiornamenti e informazioni complete sullo sfruttamento delle loro opere su tutte le entrate generate e sulla remunerazione dovuta.

#### **ART. 20 - Meccanismo di adeguamento contrattuale**

Autori, esecutori o loro rappresentanti avranno diritto a richiedere una remunerazione aggiuntiva, adeguata ed equa quando la remunerazione inizialmente concordata risulta essere sproporzionatamente bassa, rispetto a tutti i ricavi successivi derivanti dallo sfruttamento delle opere o delle esecuzioni.

#### **ART. 22 - Diritto di revoca**

Gli Stati membri devono garantire che l'autore o l'esecutore possa revocare in tutto o in parte la licenza dei diritti in caso di mancato sfruttamento del lavoro.

Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti.

## LA NUOVA DIRETTIVA COPYRIGHT

### Domande e Risposte

#### In che cosa consiste la direttiva sul diritto d'autore?

La proposta di "direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale" mira a garantire che i creativi (ad esempio musicisti e attori), gli editori e i giornalisti traggano dal mondo 'online' e da Internet gli stessi benefici che traggono dal mondo 'offline'. Attualmente, a causa di norme datate in materia di diritto d'autore (ndr del 2001), sono le piattaforme online e gli aggregatori di notizie a ricavare tutti i vantaggi, mentre gli artisti, gli editori e i giornalisti assistono alla libera circolazione del loro lavoro e, nei migliori dei casi, ricevono una remunerazione esigua. Ciò rende molto difficile per gli artisti e i professionisti dei media guadagnarsi da vivere in maniera decorosa.

È importante sottolineare che il progetto di direttiva *non* crea *nuovi* diritti per i creativi e i giornalisti, ma garantisce unicamente una migliore applicazione dei diritti di cui già godono. Il testo assicura poi una migliore applicazione degli obblighi esistenti. Ciò che è attualmente consentito e legale continuerà a esserlo.

In breve:

- il progetto di direttiva intende obbligare le grandi piattaforme di Internet e gli aggregatori di notizie a corrispondere ai creatori di contenuti (artisti/musicisti/attori nonché le case editrici e i loro giornalisti) ciò che effettivamente spetta loro;
- non sono creati nuovi diritti o nuovi obblighi. Ciò che è attualmente consentito e legale continuerà a esserlo.

#### Quali effetti avrà la direttiva sugli utenti?

Il progetto di direttiva non concerne gli utenti.

Al contrario, il progetto di direttiva avrà un impatto sulle grandi piattaforme online e gli aggregatori di notizie come YouTube, Google News o Facebook, imponendo a questi ultimi di remunerare correttamente gli artisti e i giornalisti che creano le opere da loro utilizzate per realizzare guadagni.

Le grandi piattaforme online e gli aggregatori di notizie saranno più motivati rispetto ad ora a concludere accordi (licenze) di remunerazione equi con gli artisti e gli organi dei media che si siano precedentemente identificati come titolari di un'opera. Le piattaforme saranno ulteriormente incentivate a concludere tali accordi, dal momento che, in assenza di un accordo, diverrebbero direttamente responsabili qualora si trovino ad ospitare opere i cui diritti di licenza non siano stati pagati. La legislazione vigente offre più margine di manovra alle piattaforme per sottrarsi a questa responsabilità.

Si prevede che il progetto di direttiva incoraggerà le piattaforme online a introdurre finalmente una politica di equa remunerazione nei confronti di tutti coloro che producono i contenuti utilizzati dalle piattaforme per generare guadagni.

#### La direttiva avrà un impatto sulla libertà su Internet o comporterà una censura di Internet?

La libertà su Internet, così come nel mondo reale, continuerà a esistere fintantoché l'esercizio di tale libertà non limiti i diritti altrui o assuma carattere illegale. Ciò significa che gli utenti potranno continuare a caricare contenuti sulle piattaforme online e che queste ultime potranno continuare a ospitare i contenuti caricati, a condizione che le piattaforme rispettino il diritto dei creatori a una

remunerazione equa. Attualmente le piattaforme online remunerano i creatori su base volontaria e solo in misura assai limitata, dal momento che non sono in alcun modo responsabili dei contenuti che ospitano e, pertanto, sono poco incentivati, o non lo sono affatto, a concludere accordi con i titolari dei diritti di tali contenuti.

La direttiva non sarà fonte di censura. Accrescendo la responsabilità giuridica, la direttiva eserciterà maggiori pressioni sulle piattaforme di Internet affinché concludano accordi di equa remunerazione con i creatori delle opere che consentono loro di guadagnare denaro. Non si tratta di censura.

### **La direttiva crea filtri automatici sulle piattaforme online?**

No.

La direttiva fissa un *obiettivo* da raggiungere - le piattaforme online non devono trarre guadagno dal materiale creato da persone che non abbiano ricevuto un compenso. Le piattaforme sono dunque legalmente responsabili nel caso in cui i rispettivi siti web ospitino un contenuto senza che il creatore dello stesso sia stato adeguatamente remunerato. Ciò significa che il creatore di un'opera utilizzata in maniera illegale può intentare una causa nei confronti della piattaforma in questione.

Tuttavia, la direttiva *non* include un elenco specifico degli strumenti, delle risorse umane o dell'infrastruttura che potrebbero essere necessari per evitare che sui siti web figurino materiale per il quale non vi è stata alcuna remunerazione. Non è dunque previsto alcun filtro sui contenuti caricati, né alcun obbligo di monitoraggio ex ante.

### **La direttiva avrà ripercussioni negative sui meme o le GIF?**

Niente affatto.

Il testo concordato della direttiva include norme specifiche che impongono agli Stati membri di tutelare la libertà di caricare e condividere opere a fini di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò garantirà dunque che i meme e le GIF continueranno a essere disponibili. Le disposizioni della direttiva assicurano in realtà che i meme e le GIF saranno ancora più sicuri rispetto al passato, dal momento che la protezione di tali opere era affidata alle diverse legislazioni nazionali, con conseguenti differenze tra gli Stati membri.

### **Sarà ancora possibile visualizzare un estratto quando si legge o si condivide un articolo sugli aggregatori di notizie?**

Sì.

L'accordo riconosce agli editori il diritto di chiedere che siano conclusi accordi di licenza con gli aggregatori di notizie per l'utilizzo dei loro articoli. Gli aggregatori di notizie potranno tuttavia continuare a rendere visibile l'estratto di un'opera senza dover chiedere l'autorizzazione dell'editore. Ciò sarà possibile a condizione che l'estratto sia "molto breve" o sia formato da "singole parole" e che l'aggregatore di notizie non ricorra in misura abusiva a questa possibilità.

### **La direttiva segnerà la fine delle start-up?**

No.

L'accordo offre una tutela specifica alle piattaforme start-up. Le piattaforme esistenti da meno di 3 anni e che presentano un fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro e un traffico mensile medio di

visitatori unici inferiore a 5 milioni saranno soggette a obblighi più leggeri rispetto a quanto previsto per le grandi piattaforme consolidate.

**È stato detto che l'articolo 13 potrebbe portare alla rimozione di un'opera se il titolare dei relativi diritti è sconosciuto. È stato citato l'esempio della hit "Despacito"**

L'obiettivo del progetto di articolo 13 è quello di rafforzare la posizione degli artisti quando si trovano a invocare il loro diritto a un'equa compensazione in caso di utilizzo e distribuzione online del loro lavoro da parte di terzi. Solitamente gli artisti informano le piattaforme come YouTube che una determinata opera è loro. È pertanto improbabile che le opere il cui titolare dei diritti è sconosciuto facciano sorgere la responsabilità di una piattaforma qualora siano caricate su di essa.

**Secondo alcuni la direttiva inciderà in modo fortemente negativo sui mezzi di sussistenza di centinaia di migliaia di persone...**

È più probabile che avvenga il contrario.

La direttiva intende contribuire a fornire a molte persone il sostentamento che meritano per il loro lavoro e i mezzi di sussistenza di cui hanno bisogno per continuare a creare. Il progetto di direttiva mira a garantire che gli artisti e i giornalisti ricevano più denaro rispetto agli azionisti di Google, un trasferimento di risorse che risulta sempre favorevole all'occupazione.

**La direttiva mira principalmente a tutelare i piccoli creatori di contenuti?**

Nonostante la direttiva miri ad aiutare tutti i creatori ad avere una posizione negoziale più forte per quanto concerne le modalità di utilizzo delle loro opere da parte delle piattaforme online, i principali beneficiari sono gli attori più piccoli. Gli attori più grandi spesso ricorrono a studi legali che tutelano i loro diritti, mentre al momento gli attori di piccole dimensioni hanno pochi strumenti per rivendicare i propri diritti.

## **Intervento di Silvia Costa in Parlamento europeo sulla approvazione della Direttiva europea sul Copyright online (26 marzo)**

Noi europei dobbiamo avere una grande ambizione con la direttiva sul copyright: far capire al mondo che anche gli attori dell'ecosistema digitale non possono calpestare diritti, violare la dignità delle persone, sfruttare e sottopagare il lavoro di altri, ignorare la fatica di investire in competenze e professionalità, armare campagne diffamatorie contro i rappresentanti dei cittadini quando si toccano i loro interessi commerciali miliardari. Basta pensare che in Europa le due più grandi piattaforme statunitensi rastrellano l'80% degli introiti pubblicitari non restituendo in termini di compensi adeguati ai titolari dei diritti, agli autori e ai giornalisti.

Lo abbiamo spiegato alle grandi piattaforme della Silicon Valley: questa è una battaglia di libertà, di civiltà e di responsabilità. Perché è in gioco la libertà e la diversità culturale, il valore del lavoro intellettuale e creativo, il pluralismo delle testate, il giornalismo di qualità, ma anche la sostenibilità della industria culturale e giornalistica europea, la ricerca e l'investimento in nuovi autori, milioni di posti di lavoro per artisti e professionisti della musica, del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, la sopravvivenza stessa del giornalismo libero e di approfondimento.

Abbiamo risposto a gigantesche fake news come la limitazione dell'accesso alla cultura: in realtà abbiamo fatto fare all'intera Europa un enorme passo avanti, approvando eccezioni obbligatorie per l'utilizzo non commerciale di contenuti in rete per ragioni di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale. Abbiamo mitigato la responsabilità delle piccole imprese e in particolare delle start up sotto i tre anni e sotto i 10 milioni di fatturato annuo. Abbiamo escluso piattaforme non commerciali come Wikipedia (e io loro oscuramento per protesta in Italia, Spagna e Germania è stato una gigantesca e truffaldina fakenews). Abbiamo escluso snippet, meme, e hyper links dalla applicazione della Direttiva e reso più accessibili ed efficaci gli strumenti di ricorso per i cittadini e le imprese. Ai giovani dico: la vera libertà è la garanzia dell'accesso alla conoscenza non manipolata o omologata e dare valore al lavoro intellettuale anche dei loro coetanei. Ciò Significa anche assicurare la certezza della responsabilità di chi ha posizioni dominanti sulla rete e rastrella miliardi di pubblicità su contenuti prodotti da altri senza riconoscerne il valore morale e materiale.

Quindi oggi è un grande giorno per la democrazia e la giustizia in Europa, un esempio per altri continenti, come è stato per il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Spiace che alcuni Governi abbiamo votato contro in Consiglio dei Ministri, tra cui quello italiano, contraddicendo una posizione sempre tenuta nel passato di equilibrio tra il diritto di accesso alla conoscenza, la tutela dei contenuti culturali e creativi e la responsabilizzazione delle grandi piattaforme.